

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 9.9.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Non è essenziale la sottoscrizione ai fini della validità negli atti amministrativi

Non è essenziale il requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi.

Tribunale di Lecce, sentenza del 17.07.2015

...omissis...

La domanda viene riformulata nella presente sede a seguito di riassunzione derivante da sentenza del G.d.P. dichiarativa della propria incompetenza in favore di questo Tribunale.

Tra i diversi motivi di opposizione alla validità della cartella impugnata, appare assorbente quello inerente la contestazione della omessa sottoscrizione del ruolo esattoriale prodromico alla emissione della stessa.

Sul punto va osservato che il disposto del comma quarto dell' art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106 , convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 31 luglio 2005 , stabilisce che: "Il ruolo è formato dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta ed è sottoscritto dal capo dell'ufficio medesimo o da chi lo sostituisce.

Con decreto del Ministro per le finanze può essere autorizzata la formazione dei ruoli con sistemi meccanografici, adattando al mezzo meccanografico le prescrizioni contenute nei precedenti comma."

Con la legge di conversione è stato precisato, con l'art, 1, comma ter, lettera e), che "le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell' articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice."

Pertanto, il ruolo soltanto dopo la sottoscrizione o la validazione diventa esecutivo, formando il presupposto dell'emissione della cartella esattoriale.

La verifica del presupposto assume, pertanto, valore fondamentale ai fini della declaratoria di legittimità/illegittimità della cartella esattoriale.

Nel caso in esame, il ricorrente non è stato messo in condizione di verificare se il ruolo, dal quale scaturisce la cartella oggetto di impugnativa, sia stato sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, quindi da soggetto munito di rappresentanza sostanziale dell'ente impostore ed istituzionalmente preposto alla sottoscrizione dei ruoli.

Peraltro, va evidenziato che anche per la sottoscrizione del ruolo vale, comunque, il principio, richiamato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza del 15.4.2011 n. 8613), sulla "non essenzialità ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi".

Ma, in analogia, quanto stabilito successivamente dalla stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2808 del 6.2.2013: "non rientra nella categoria del fatto notorio la sottoscrizione degli atti impositivi qualora il contribuente eccepisca il difetto di rappresentanza sostanziale, non essendo sufficiente, ai fini predetti, la verifica di tali requisiti degli atti, da parte del giudice decidente, in sede di esame di altro ricorso".

Va quindi osserva, in linea di principio, che nel sistema attualmente vigente del nostro ordinamento tributario l'Amministrazione Finanziaria nell'accertamento ha l'onere di esternare il titolo e le ragioni giustificative della pretesa tributaria, al fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di prestare acquiescenza alla stessa oppure di impugnarla; ma, a seguito dell'impugnativa proposta dal soggetto passivo dell'imposta, è però tenuta a provare il diritto vantato nei confronti del ricorrente, fornendo in giudizio la dimostrazione di idonei elementi costitutivi dello stesso. L'onere probatorio si pone in funzione del vantaggio che ciascuna parte ricava, alla stregua del diritto sostanziale, dalla dimostrazione dei fatti dedotti in giudizio, con la conseguenza che, affermandosi l'Ente impostore, dal punto di vista

sostanziale, creditore della somma richiesta, competeva ad esso l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa.

Pertanto, non essendo stata fornita alcuna prova della legittimità del ruolo, con la conseguenza che, dovendosi ritenere il ruolo non esecutivo, la cartella impugnata, che su di esso trova fondamento, è inficiata da nullità.

Nelle statuizioni che precedono restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni delle parti. Da quanto sopra evidenziato, deriva che il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

La compensazione delle spese e competenze di giudizio appare giustificata dalla difficoltà esegetica della normativa di riferimento nell'attuale contesto giurisprudenziale,

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione alla spiegata dall'attore avverso la cartella esattoriale nxxxxx e per l'effetto annulla la stessa;

- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Letta a fine udienza, ex art. 281 sexies c.p.c., in assenza delle parti.

Così deciso in Lecce, il 17 luglio 2015.

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
